



## Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	1
Data	09/02/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **Febbraio**, con inizio alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, all'inizio della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	VERGANI FILIPPO	Sì	10	CERMENATI ROBERTA	Sì
2	BONAFE' PAOLO	Sì	11	BURGARELLA ANGELA	Sì
3	BUSNELLI ENRICA	Sì	12	GASLINI ANDREA	Sì
4	VERNANI GIULIA	No	13	VITIELLO ALESSANDRO	Sì
5	FUMAGALLI PAOLO FELICE	Sì	14	ZAINA MAURO ROBERTO	Sì
6	LAMANNA PASQUALE	Sì	15	ZANATA MARIACRISTINA	Sì
7	SCANTAMBURLO DANIELA	Sì	16	RAGUSA SIMONE	Sì
8	BENI JACOPO	Sì	17	RODRIGUEZ HECTOR DARIO	Sì
9	DI BARI NUNZIO	Sì			

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1

Assessori presenti:

N°	Componenti	Presente
1	FIGINI MATTEO	No
2	CALDAN LAURA	No
3	DE SIMONE ANDREA EDOARDO	Sì
4	FIGINI FABRIZIO	No
5	TAU CRISTINA RITA	Sì

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Claudio Giuseppe Ministeri**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Paolo Felice Fumagalli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'assessore alla Programmazione Economica, Andrea De Simone, illustra la proposta.

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare l'articolo 1, comma 738 che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Considerato che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che dall'anno 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è prevista l'esenzione;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto, inoltre, il comma 741, lettera c) della predetta L. n. 160/2019, il quale dispone che sono altresì considerate abitazioni principali:

- *"1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- *3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- *4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*

- *5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- *6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;”*

Atteso che, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n.15 del 30/07/2020, l'unità immobiliare - limitatamente a una sola unità - posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si considera abitazione principale;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 che ha stabilito che, ai fini dell'esenzione IMU per l'abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Visto l'art. 1, comma 88, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) secondo cui l'IMU non è dovuta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'art. 614, comma 2, c.p. (violazione di domicilio) e all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale;

Visti inoltre, dell'art. 1, della L.160/2019 succitata:

- il comma 756, il quale prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 secondo il quale la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale il Dipartimento delle finanze, con, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della deliberazione priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Atteso che, alla data di stesura della presente proposta di deliberazione, il Decreto sopra citato non è ancora stato emanato e che, pertanto, occorre approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2023 ricorrendo alla diversificazione consueta delle stesse, e procedere con l'approvazione di

un'ulteriore deliberazione utilizzando il modello ministeriale non appena questo verrà reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale,

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2023, confermando le aliquote in vigore nel 2022;

Visto, inoltre, il comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, pluricitata, secondo cui le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e della finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote IMU;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con propria precedente deliberazione n. 15 del 30/07/2020;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022 che ha differito il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la deliberazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30/04/2023;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 1/2/2023;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti gli allegati pareri di cui agli art. 49 e 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000 e e ss.mm. e ii.;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel *file* audio-video pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione "Il Consiglio Comunale" e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n. 16

**Voti favorevoli n. 15**

**Gruppi Consiliari: "Lega", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia", "Siamo Varedo"**

**Astenuti n. 1**

**Gruppo Consiliare: "Movimento 5 Stelle" (H.D.Rodriguez)**

## **DELIBERA**

1) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipologia)	<b>Esente</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipo) cat. catastale A1-A8-A9 con relativa detrazione (euro 200,00)	<b>6,0 ‰</b>
Abbattimento del 50% della rendita catastale per le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante ed il comodatario risiedano nello stesso comune, che il comodante non possenga più di due immobili ad uso abitativo di cui uno sia la propria residenza, che il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale. Le pertinenze (una per tipologia catastale), seguono lo stesso regime giuridico del bene principale.	<b>10,60 ‰</b>
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale di cui all'Art. 9, co. 3-bis del D.l. nr. 557/1993	<b>1 ‰</b>
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	<b>Esente</b>
Gli immobili siti sul territorio della Città di Varedo ma con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti ed adibiti come abitazione principale da soggetti con residenza in detti comuni confinanti, sono equiparati all'abitazione principale e dell'eventuale detrazione. Obbligatoria per l'equiparazione la reciprocità con il Comune confinante.	<b>Esente</b>
Per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, (a condizione che la stessa non risulti né locata né concessa in comodato d'uso), l'imposta è ridotta al 50%	<b>5,30 ‰ (già ridotta)</b>

Terreni agricoli di proprietà condotti da Coltivatori diretti e con iscrizione alla evidenza agricola	<b>Esente</b>
Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 431/1998 l'imposta è ridotta al 75% (riduzione del 25%);	<b>7,95 % (già ridotta)</b>
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (il fabbricato non deve essere locato)	<b>Esente</b>
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	<b>Esente</b>
L'abitazione principale, purché non locata, di proprietà di appartenenti alle forze dell'ordine, che per ragioni di servizio risiedono fuori comune	<b>Esente</b>
Altri immobili, non compresi nelle precedenti tipologie (aree edificabili, terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti, fabbricati categoria D - esclusi D/10 - fabbricati categorie C/1, C/3, A/10 ecc.)	<b>10,6 %</b>

2) di determinare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che in caso di abitazioni principali c.d. di lusso e altri immobili di cat. A con aliquota agevolata (come sopra individuati) con più di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7), le pertinenze eccedenti la prima rientrano nella fattispecie impositiva "Altri immobili cat. A (tranne gli A/10) e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 - C/7)";

4) di dare altresì atto che, per "immobili strumentali all'esercizio d'impresa", per i quali è prevista una riduzione di aliquota previa presentazione dell'apposita autocertificazione, si intendono gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;

5) di stabilire che:

- al fine della fruizione delle agevolazioni sopra previste, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro la data di scadenza della seconda rata dell'IMU, apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;

